

N. 3602

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1998

Misure urgenti per i lavoratori impegnati nei lavori
socialmente utili

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo l'esigenza di fare uscire da una condizione di lavoro nero di Stato i precari impegnati nei lavori socialmente utili.

L'articolo 1, comma 1, propone un incentivo forte all'impiego dei lavoratori individuati dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, prevedendo l'esenzione totale d'imposta per ognuno di essi per tre periodi a partire dal 1999 a favore di tutti coloro che li assumono a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti inclusi sono stati volutamente ampliati: non solo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici, ma anche gli enti locali e le aziende municipalizzate, al fine di coinvolgere quante più possibili forme di assunzione nei lavori socialmente utili.

Il decreto legislativo n. 468 del 1997, all'articolo 12, definisce gli stessi lavoratori come quelli impegnati, entro il 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, nei progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il comma 2 dell'articolo 1 individua le aree di operatività dell'esenzione, come indicate dalla Comunità europea per i territori di urgente necessità. Gli obiettivi 1 e 2, infatti, riguardano: la promozione dello sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (obiettivo n. 1) e la riconversione delle regioni, o parti di esse, gravemente colpite dal declino industriale (obiettivo n. 2).

L'articolo 2 impone agli enti locali che abbiano vuoti di organico di ricercare le qualifiche mancanti, anzitutto, nei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili e di

non procedere ad ulteriori nuove assunzioni.

Il comma 2 del medesimo articolo equipara il compenso e l'orario lavorativo degli stessi lavoratori di cui gli enti locali si avvalgono a quelli dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 3 modifica il valore dell'assegno per i lavori socialmente utili, prima unificato per tutti a 800.000 lire, modulandolo in quattro livelli proporzionalmente valutati a seconda delle ore di impiego e del titolo di studio conseguito. Si è voluto partire da una base retributiva di 850.000 lire, in linea anche con i proponenti del Governo, per poi aumentare la cifra in proporzione al numero di ore di impiego previsto per ogni categoria di lavoratore.

L'articolo 4 concerne la parte contributiva e pensionistica dei lavoratori. L'obiettivo è quello di equiparare anche quest'ambito a quello dei lavoratori dipendenti tramite la soppressione delle norme che regolavano la disciplina pensionistica per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili.

Allo stato attuale, infatti, i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia, stabiliti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione, in deroga alle norme vigenti. L'importo pensionistico, commisurato all'effettiva anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, viene corrisposto per il perio-

do mancante al conseguimento dei requisiti pensionistici. All'atto del raggiungimento di questi requisiti, il trattamento pensionistico viene rideterminato sulla base dei contributi complessivamente maturati.

L'articolo 5, come ulteriore sgravio, prevede l'esclusione dell'imposizione dell'IR-PEF per i lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili.

L'articolo 6 eleva la quota di riserva a favore dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili dal 30 al 50 per cento dei posti e inserisce anche un obbligo di riserva dei posti del 30 per cento per le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari.

L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli enti locali e alle aziende municipalizzate che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è concesso, per tre periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 1999, un'esenzione totale d'imposta per ogni lavoratore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dell'esenzione d'imposta di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di organico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali richieste.

2. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d'organico e si avvalgano dei lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne sia

l'orario di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente.

Art. 3.

1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, le parole da «*competete*» a «*utili*» sono sostituite con le seguenti: «*spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori socialmente utili, così distribuito: lire 850.000 per chi ha conseguito la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha conseguito il diploma di laurea*».

Art. 4.

1. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da «*ovvero*» a «*lavoratori*» sono sostituite con le seguenti: «*dei lavoratori*».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, la lettera *a)* è abrogata.

Art. 5.

1. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall'imposta sul reddito per le persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

«4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento dei posti».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

